

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE

REGOLAMENTO DIDATTICO

**TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-37 in Lingue e letterature europee e americane di cui al D.M. 24 ottobre 2004, n. 270.
2. Il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. La struttura didattica competente è il Consiglio aggregato dei corsi di laurea di Lingue (CACL), che comprende il Corso di laurea in Lingue, Letterature e Culture moderne (L-11), il Corso di Laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (L-12), il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane (LM-37) e il Corso di Laurea magistrale interfacoltà in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione Internazionale (LM-38).
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L'attivazione del Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 studenti iscritti o potenzialmente iscrिवibili. Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2007 n. 135, il Senato Accademico potrà riconsiderare tale soglia.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane devono inoltre essere in possesso di conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari indicati nel successivo comma 3, punto a).
2. Il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane è ad accesso libero per gli studenti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.
3. Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. M. n. 270/2004 lo studente deve essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, che saranno verificati e valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Possono accedere a tutti gli indirizzi della Classe LM 37 i laureati della classe L-11 ex DM 270/04, ovvero L-11 ex DM 509/99, provenienti dal nostro e da qualunque altro Ateneo appartenente al Sistema Universitario Nazionale, con pieno riconoscimento dei 180 CFU maturati nel triennio.

Il CACL vaglierà il certificato di studi di ciascun laureato nella classe L 11, ovvero LT-11, proveniente da altro Ateneo e, ove manchino del tutto attività formative di base o caratterizzanti indispensabili nei settori scientifico-disciplinari rilevanti, indicherà le discipline il cui insegnamento dovrà essere seguito nel biennio, e il numero dei relativi CFU da conseguire in ciascuno, anche in relazione all'indirizzo di studi da indicare esplicitamente nella domanda di immatricolazione, ai sensi dell'art.3, comma 1 infra.

Saranno riconosciuti validi e inseriti nel piano di studi della laurea magistrale eventuali crediti in esubero rispetto ai 180 previsti dall'Ordinamento della laurea triennale, qualora siano stati conseguiti in insegnamenti presenti nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.

- b) Possono altresì accedere alla Classe LM 37 i laureati di qualsiasi altra classe delle lauree triennali, provenienti dal nostro o da qualunque altro Ateneo appartenente al Sistema Universitario Nazionale, a condizione che tra i 180 CFU maturati nel triennio ve ne siano almeno 90 riconoscibili tra le attività formative di base e caratterizzanti della classe L 11, conseguiti nei relativi settori scientifico-disciplinari. Tra questi, obbligatoriamente:

- L-LIN/03-21 per almeno 60 CFU, di cui
- 18 CFU conseguiti in insegnamenti linguistici attinenti a ciascuna di 2 lingue straniere studiate, per 36 CFU;
- 12 CFU conseguiti in insegnamenti letterari attinenti a ciascuna delle 2 lingue straniere studiate, per 24 CFU.

Dei 30 CFU rimanenti, obbligatoriamente:

- 9 CFU conseguiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 e/o /02 Linguistica; Didattica delle lingue straniere;

e 21 CFU conseguiti in almeno due dei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

- L-FIL-LET/10 o /11 Letteratura italiana o Letteratura italiana contemporanea;
- M-STO/01 o /02 o /04 Storia medievale, moderna o contemporanea;
- M-GGR/01 o /02 Discipline geografiche, o SPS/07 o SPS/08 Discipline sociologiche.

E' ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti.

Per questa tipologia di immatricolati il CACL predispone un piano di studio specifico.

- c) Possono accedere a tutti gli indirizzi della Classe LM 37 gli studenti che abbiano conseguito un voto di laurea minimo pari a 96/110 oppure una votazione media pari a 27/30 riportata negli insegnamenti afferenti ai SSD L-LIN/3-21, limitatamente alle due lingue e letterature straniere curricolari.

L'ammissione degli studenti forniti di titolo di primo livello conseguito presso un'università estera sarà deliberata dal CACL sulla base della carriera documentata e dei risultati conseguiti.

4. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la laurea nello stesso anno accademico, e in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane è organizzato in un unico curriculum, articolato in indirizzi, secondo quanto indicato nell'Allegato 2. All'atto dell'immatricolazione, ciascuno studente indicherà l'indirizzo prescelto.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane, l'elenco e l'organizzazione degli insegnamenti, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Lettere e Filosofia, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui al tipo d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, di cui allo studio individuale è riservata una quota pari al 72% per le lezioni frontali, e 44-52% per le esercitazioni, i laboratori, i lettori di lingua e attività consimili.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale. L'addestramento linguistico è organizzato su base bisemestrale.
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di laurea sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Lingue e letterature anglo-germaniche e slave, Romanistica, Italianistica, Scienze del Mondo Antico e Discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane fa riferimento.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere sono comunicate, prima dell'inizio di ogni anno accademico, dal docente responsabile dell'attività formativa al CACL, che ne prende atto al momento dell'approvazione del Piano didattico annuale, contemporaneamente al programma dell'insegnamento.
4. I risultati degli stage, dei tirocini, delle Ulteriori attività formative, di cui al D.M. 24 ottobre 2004, n. 270, art.10, c. 5, d) e dei periodi di studio all'estero verranno verificati secondo modalità stabilite dal CACL.
5. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al c. 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea magistrale. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CACL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CACL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione di una tesi, elaborata dallo studente sotto la guida di uno o più docenti relatori, riguardante un argomento connesso con la lingua, la filologia, la letteratura e la cultura il cui studio ha coperto l'intero arco, quinquennale, della sua formazione. In essa lo studente dimostrerà di aver conseguito la maturità delle conoscenze acquisite nel percorso formativo, la familiarità con gli strumenti della ricerca e l'autonomia di giudizio nella formulazione delle argomentazioni e delle conclusioni.
2. La tesi, che potrà anche avere carattere interdisciplinare, sarà di norma redatta e discussa nella lingua straniera quinquennale. Ove ciò non si riveli praticabile, la tesi, redatta in lingua italiana, sarà accompagnata da un adeguato sommario (10-20%) in quella lingua.
3. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma
 - a) della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente:
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30;$$
 - b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del corso di laurea (2 anni).

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. Eventuali obblighi di frequenza per le attività didattiche saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.
2. Il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso.

Art. 8 – Iscrizione al secondo anno

Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di laurea non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei appartenenti al Sistema Universitario Nazionale è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CACL secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un corso di laurea della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CACL. Qualora il corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - b) se lo studente proviene da un corso di laurea dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CACL;
 - c) se lo studente proviene da un corso di laurea afferente a una classe diversa di altro ateneo appartenente al Sistema Universitario Nazionale o estero, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il riconoscimento dei CFU sarà valutato di volta in volta dal CACL.

2. Per ciascun esame riconosciuto verrà mantenuto il voto attribuito ai CFU conseguiti.

Art. 10 –Piani di studio

1. Lo studente che segue il presente ordinamento didattico e l'indirizzo prescelto tra quelli proposti nell'Allegato 2 non è tenuto a presentare il piano di studio.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, e approvate dal CACL, potranno essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate liberamente, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto ottenuto in ciascuna contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
Se le attività formative autonomamente scelte rientrano tra quelle indicate nell'Allegato 1, o tra quelle offerte dalla Facoltà, lo studente non è tenuto a presentare il piano di studio; se invece le attività formative scelte non sono presenti nell'Allegato 1 o non sono tra quelle offerte dalla Facoltà, lo studente è tenuto a presentare il piano di studio, in modo che il CACL ne valuti la coerenza con il progetto formativo.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dalla classe di afferenza del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CACL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CACL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea.
3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 – Tutorato

Il CACL organizza attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CACL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CACL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

Il CACL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CACL si avvale della Commissione didattica di Facoltà per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14- Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CACL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di laurea ed ha validità per almeno i due anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CACL.